

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

Delibera di Consiglio n. 34 del 04/06/2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

E' stato approvato un unico regolamento IUC con un capitolo che regola gli aspetti della IUC che sono comuni alle componenti della medesima (IMU-TASI-TARI) e gli altri tre capitoli che regolamentano le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

Delibera di Consiglio n. 14 del 06/04/2017

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06/04/2017 sono state adottate le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2017 in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la tasi è diretta:

Tipologia imponibile	Aliquota Tasi
Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 –A9	0,00
Abitazioni principali e relative pertinenze (immobili classificati nelle <i>categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i> »:)	2,50 ‰
Strutture turistiche ricettive dotate di camere	0,60 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato)	0,00 ‰
Immobili di proprietà dell'ERAP	0,60 ‰
Immobili dichiarati inagibili e immobili collabenti	0,00 ‰
Abitazioni possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica)	0,60 ‰
Unità immobiliari appartenenti alle categorie da a2 a a7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo imu	0,60 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità'	0,00 ‰
Altri immobili	0,60 ‰

aliquota massima IMU + aliquota massima TASI < aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili

DETRAZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo Categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. La detrazione di cui sopra è maggiorata di 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

UNITA' IMMOBILIARE OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DI DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE

- 1 Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte e' corrisposta dagli altri titolari del diritto reale sull'unità immobiliare.

UNITA' IMMOBILIARE OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DI DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE

- 1 Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte e' corrisposta dagli altri titolari del diritto reale sull'unità immobiliare.

Scadenza: 16 giugno - 16 dicembre

Salvo diversa e nuova disposizione di legge, ai sensi del D.L. n. 189/2016 e le modifiche apportate dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. 50/2017 si comunica che i **SOGGETTI RESIDENTI O AVENTI SEDE LEGALE O OPERATIVA NEI COMUNI DEL "CRATERE"** possono avvalersi della facoltà di sospendere i versamenti tributari senza l'applicazione di interessi e sanzioni rispettando le seguenti scadenze:

- per i titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole il termine di sospensione dei versamenti tributari è il **30 novembre 2017**; per tali soggetti la ripresa della riscossione dei tributi non effettuati per effetto delle sospensioni è fissata entro il **16 dicembre 2017**.

- per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la sospensione dei versamenti tributari è ulteriormente prorogata al **31 dicembre 2017**; per tali contribuenti la ripresa della riscossione dei tributi non effettuati per effetto delle sospensioni è fissata entro il **16 febbraio 2018**.

I codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

Codice Ente (Comune di OFFIDA): G005

Codice tributo:

3958 - TASI abitazione principale e pertinenze (solo A/1-A/8-A/9)

3960 - TASI aree fabbricabili